

l'Università degli Studi di *** riformulerà la graduatoria collocando al primo posto la ricorrente. Alla controinteressata potrà essere mantenuto il secondo posto, nei limiti in cui la sua collocazione poziore possa considerarsi oramai consolidata nei confronti degli altri concorrenti, diversi dalla dottoressa ***, che la seguivano nella graduatoria originaria (non constano al collegio impugnativa della graduatoria da parte di altri concorrenti, ma la verifica conclusiva non può che competere all'amministrazione).

5.1. Le spese di lite, nei rapporti fra la ricorrente, l'Università e la controinteressata, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5.2. Le spese possono essere compensate nei rapporti tra la ricorrente e il M.I.U.R., estraneo alle domande proposte, ma le cui difese sono di stampo meramente formale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva, e per l'effetto annulla gli atti e provvedimenti impugnati nella parte in cui individuano la controinteressata come vincitrice della procedura concorsuale oggetto del giudizio.

Condanna l'Università degli Studi di Firenze e la controinteressata, in ragione della metà per ciascuna, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Spese compensate nei rapporti fra la ricorrente e il M.I.U.R.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

SEGRETARI COMUNALI E SPOIL SYSTEM

RIMESIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Tribunale Civile di Brescia, Ord. 9 settembre 2017

Sintesi

Il Giudice del lavoro di Brescia ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 99, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione all'art. 97 della Costituzione.

Il giudice ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondate le disposizioni che pongono il Segretario in dipendenza funzionale dal sindaco, che dispongono la cessazione automatica dalle funzioni allo scadere del mandato e, infine, che investono il sindaco del potere di nomina o conferma del Segretario.

Il giudice ripercorre le caratteristiche della figura del Segretario rispetto al dirigente, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza in materia, per evidenziarne alcune differenze, tra cui la circostanza che, per l'espletamento dell'incarico, non occorre aderire all'orientamento politico di chi nomina, che l'incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell'indirizzo politico dell'ente, che il Segretario ha funzioni di natura tecnico professionale, gestionale, consultiva e garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti e, di recente, che sono state assegnate funzioni di controllo al Segretario Comunale in particolare dalla Legge n. 109/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione.

Testo dell'ordinanza

letti gli atti ed i documenti di causa;
ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Premesso che

(***) già Segretario comunale presso il Comune di (*****) in virtù dei decreti sindacali di nomina del 3 marzo 2014, ha riferito che in seguito alle consultazioni elettorali del maggio 2014 il nuovo sindaco, in applicazione dell'art. 99 D.Lgs. n. 267/2000, trascorso il termine di 60 giorni, gli aveva comunicato la volontà di non avvalersi più delle sue prestazioni procedendo alla nomina del nuovo Segretario comunale in data 2 settembre 2014;

il (***) ha eccepito l'incostituzionalità dell'art. 99 commi 1, 2 e 3 citato decreto per contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. in quanto tale disposizione, prevedendo quale termine per la durata dell'incarico di Segretario comunale quella del mandato amministrativo del sindaco che lo nomina (salvo il disposto del successivo articolo 100), si poneva in contrasto con i principi di correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa, atti a garantire la tutela del canone di separazione fra politica ed amministrazione ed in particolare ledendo il correlato principio di continuità dell'azione amministrativa, richiamando le pronunce della Corte costituzionale che avevano, in più occasioni, dichiarato incostituzionali le disposizioni che prevedevano un'automatica decadenza dei dirigenti amministrativi nominati al mutamento degli organi di governo politico cui era riconducibile la nomina stessa;

il (***) inoltre, ha eccepito l'incostituzionalità anche del comma 1 del sopra citato articolo perché consentiva la nomina del soggetto controllante da parte del soggetto controllato violando l'art. 97 Cost. sotto il profilo dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

il Comune di (*****) dopo aver ricordato che il ricorrente era stato oggetto di nomina dal precedente sindaco con la medesima procedura che ora riteneva incostituzionale, si è opposto alla richiesta di remissione alla Corte costituzionale, reputandola irrilevante inammissibile e manifestamente infondata in particolare sottolineando che la durata in carica del Segretario comunale (soggetto con incarico apicale conferito ad organi politici sulla base di un rapporto fiduciario che mira ad assicurare il collegamento fra questi ultimi ed i dirigenti di vertice), collegata alla durata del mandato del sindaco che l'ha nominato, rientrava nell'ambito di operatività dello *spoils system* ritenuto pienamente legittimo dalla Corte costituzionale

Osserva

A) Sulla rilevanza

[.....] ha chiesto al giudice di pronunciarsi in merito all'illegittimità dei provvedimenti sindacali di nomina del nuovo Segretario comunale per ottenere l'accertamento del suo diritto al ripristino del rapporto di servizio con il Comune convenuto o, in via subordinata, la condanna dell'ente al risarcimento dei danni conseguenti alla sua revoca dell'incarico.

Questo Giudice deve necessariamente risolvere la vertenza applicando l'art. 99 D.Lgs. 267/2000 che, se ritenuto costituzionalmente legittimo, condurrà al rigetto di tutte le domande formulate in ricorso.

Ciò è sufficiente "a rendere ammissibili le questioni incidentali", come da ultimo ribadito nella sentenza n. 20 del 11 febbraio 2016 della Corte costituzionale, in quanto "l'accertamento della illegittimità costituzionale della norma

che ha previsto la cessazione automatica del rapporto può permettere al giudice di valutare, come suo compito, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata (sentenza n. 224 del 2010)".

Non è peraltro possibile, nel caso di specie, giungere alla decisione facendo ricorso all'interpretazione "costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 97 Cost., come inteso dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di 'spoils system'", (ved. Cassazione sezione lavoro n. 11015 del 5 maggio 2017) alla luce delle composite attribuzioni e della peculiarità della figura del Segretario Comunale.

B) Sulla non manifesta infondatezza

Gli attuali approdi della giurisprudenza della Corte costituzionale sono stati riassunti nella recente sentenza n. 11015/17 della Corte di cassazione Sez. lavoro: "Questo complesso cammino ha portato il Giudice delle leggi a precisare che le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello 'spoils system' può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della 'apicalità' dell'incarico nonché della 'fiduciarità' della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che tale 'fiduciarità', per legittimare l'applicazione dell'indicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante". e ancora "In assenza di tali requisiti, il meccanismo si pone in contrasto con l'art. 97 Cost., in quanto la sua applicazione viene a pregiudicare la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, oltre a comportare la sottrazione al titolare dell'incarico, dichiarato decaduto, delle garanzie del giusto procedimento (in particolare la possibilità di conoscere la motivazione del provvedimento di decadenza), poiché la rimozione del dirigente risulterebbe svincolata dall'accertamento oggettivo dei risultati conseguiti".

Ciò premesso si osserva, in riferimento alla figura del Segretario comunale quanto segue.

Il Segretario comunale è un dipendente del Ministero dell'Interno al servizio del Comune da cui funzionalmente dipende e la sua nomina è riservata al Sindaco che deve scegliere "tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98. "(ex comma 1 articolo 99 D.Lgs. 267/2000)" cui si accede per concorso; le sue funzioni ed i suoi compiti sono specificati dall'art. 97 D.Lgs. 267/2000 che così espressamente recita "Il Segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il direttore generale. 4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il Segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; c) ((roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e auten-

tica)) scritte private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4."

Delle suddette funzioni e compiti ed alla luce dei parametri di legittimità dello *spoils system* enunciati dalla Corte costituzionale (a partire dalle sentenze n. 233/2006, 103 e 104 del 2007 sino alla n. 20 del 2016) e sopra riferiti si evince la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità proposta, in relazione all'art. 97 Cost., dell'art. 99 D.Lgs. n. 267/2000 pur in presenza di una figura amministrativa apicale, in quanto. a) per ricoprire tale incarico non è necessaria la personale adesione agli orientamenti politici di chi l'abbia nominato (ved. Sentenza Corte costituzionale n. 304/2010 e 34 del 2010). Infatti si tratta di nomina discrezionale del sindaco che, tuttavia, è ben delimitata dalla necessità di attingere ad un Albo (comma 1 art. 99 D.Lgs. 267\2000) e quindi fra soggetti che hanno dimostrato di avere le competenze tecniche professionali necessarie superando un concorso pubblico; b) l'incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell'indirizzo politico dell'Ente; c) il Segretario è una figura tecnico - professionale i cui compiti sono specificatamente enucleati dalla legge in chiave di supporto (di natura tecnica) e collaborazione agli atti emanati emanandi dagli organi di governo del Comune, in funzione di verifica del parametro di conformità dell'azione dell'Ente locale alla legge nonché in particolare al rispetto dei vincoli, anche finanziari, da questa disposti all'operato del Comune. Per quanto concerne la natura della collaborazione che il Segretario è chiamato a fornire all'organo politico, la stessa è per legge limitata alle funzioni "consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta" ed alla "verbalizzazione" delle riunioni consiliari e di giunta (ved. art. 97 lettera a D.Lgs. 267\2000). In considerazione quindi della sua titolarità di funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva e della sua posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti, non pare alla sottoscritta che il Segretario comunale rientri nelle figure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (ved da ultimo sentenza n. 20 del 2016), possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all'art. 97 C.

Da ultimo si osserva che anche la questione afferente la violazione dell'art. 97 Cost. in relazione alla nomina da parte del sindaco non è manifestamente infondata, in considerazione delle funzioni di controllo via via assegnate al Segretario Comunale dalle nuove disposizioni di legge del settore (segnatamente dalla legge n. 109\12 in tema di prevenzione e repressione della corruzione) e del suo ruolo generale di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare degli atti dell'ente.

Sicché non pare conforme ai principi enucleati dall'art. 97 C che il soggetto deputato a tale ruolo possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli è chiamato a vagliare e venga posto, altresì, alle sue dipendenze funzionali.

P.Q.M.

visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge n. 87/53, 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 97 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 1 D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui prevede che

"1. Il sindaco nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98"

2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 97 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui prevede che:

"2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco";

3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 97 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 3, D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui prevede che

"3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco il Segretario è confermato."

Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23 L. 87/53 sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria, comunicata alle parti del presente giudizio, notificata al Presidente del consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato della repubblica;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui sopra.

E-BOOK

COLLANA: Pubblica amministrazione ed Enti locali

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E LE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ

di Roberto Trudu



Il volume propone uno **studio organico delle espropriazioni per pubblica utilità**, in particolare degli aspetti che appaiono più controversi, attraverso la descrizione in concreto **delle complessità giuridiche** che possono emergere quando la fattispecie astratta del diritto amministrativo si scontra con la realtà dei diritti reali di natura privatistica incisi dal potere autoritativo della Pubblica Amministrazione.

Tratta della **natura giuridica e degli strumenti di tutela del possesso e della proprietà dei beni immobili pubblici**, delle **differenti forme di acquisizione dei beni da parte della Pubblica Amministrazione**, fra cui la più importante è il procedimento espropriativo per pubblica utilità, della **casistica di atti e fatti** dai quali discende la legittimazione a disporre di beni immobili da parte della Pubblica Amministrazione, con un'incursione sul terreno della più frequente ed interessante prassi amministrativa e sulle tematiche peculiari relative agli Enti territoriali.

In coda a ciascun capitolo sono posti **alcuni approfondimenti**.

L'Appendice – Schemi e Regolamenti – offre **una nutrita serie di atti "pronti all'uso"** collegati ai singoli capitoli e quin-

di alle fasi della procedura espropriativa: la comunicazione di avvio del procedimento; l'indizione della conferenza di servizi; il decreto di acquisizione coattiva sanante; il decreto di esproprio e tutti gli altri atti a supporto della procedura espropriativa.

Nell'Appendice **"Rassegna tematica di giurisprudenza"** sono segnalati gli estremi e un breve commento delle più importanti pronunce giurisprudenziali, nazionali e comunitarie, suddivise per argomento. Infine una **corposa bibliografia** e un accurato indice analitico consentono un più agevole accesso alle innumerevoli informazioni contenute nell'e-book.

Wolters Kluwer, marzo 2017
pagg. 742, Euro 18
Codice e-book: 00216535
ISBN (e-book): 978-88-217-6195-9

Per informazioni e acquisti

- **On line** www.shopwki.it
- **Servizio Informazioni Commerciali** (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente di zona**
- **Librerie professionali**